DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 136/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2171]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio ([1]) è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ([2]). Poiché entrambi i regolamenti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento al regolamento (CE) n. 411/98.

(2) Il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione ([3]), che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 30 giugno 2008, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.

(3) Il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione ([4]), che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 30 giugno 2008, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.

(4) Il regolamento (CE) n. 836/2004 della Commissione ([5]), che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 30 aprile 2007, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.

(5) Il regolamento (CE) n. 199/2009 della Commissione ([6]), che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 3 aprile 2012, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.

(6) La direttiva 88/166/CEE del Consiglio ([7]) è stata abrogata dalla direttiva 1999/74/CE del Consiglio ([8]). Poiché entrambe le direttive sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 88/166/CEE.

(7) La direttiva 88/299/CEE del Consiglio ([9]) è stata abrogata dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio ([10]). Poiché entrambe le direttive sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 88/299/CEE.

(8) La direttiva 91/628/CEE del Consiglio ([11]) è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1/2005. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 91/628/CEE.

(9) La decisione 88/196/CEE della Commissione ([12]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(10) La decisione 88/197/CEE della Commissione ([13]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

([1]) GU L 52 del 21.2.1998, pag. 8.
([2]) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
([3]) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10.
([4]) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12.
([5]) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 48.
([6]) GU L 70 del 14.3.2009, pag. 9.
([7]) GU L 74 del 19.3.1988, pag. 83.
([8]) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.
([9]) GU L 128 del 21.5.1988, pag. 36.
([10]) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.
([11]) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.
([12]) GU L 94 del 12.4.1988, pag. 22.
([13]) GU L 94 del 12.4.1988, pag. 23.

(11) La decisione 88/198/CEE della Commissione ([1]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(12) La decisione 88/199/CEE della Commissione ([2]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(13) La decisione 88/200/CEE della Commissione ([3]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(14) La decisione 88/201/CEE della Commissione ([4]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(15) La decisione 88/202/CEE della Commissione ([5]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(16) La decisione 88/203/CEE della Commissione ([6]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(17) La decisione 88/204/CEE della Commissione ([7]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(18) La decisione 88/205/CEE della Commissione ([8]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(19) La decisione 88/206/CEE della Commissione ([9]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(20) La decisione 88/240/CEE della Commissione ([10]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(21) La decisione 89/187/CEE del Consiglio ([11]) è stata abrogata dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio ([12]). Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 89/187/CEE.

(22) La decisione 89/265/CEE della Commissione ([13]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(23) La decisione 89/266/CEE della Commissione ([14]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(24) La decisione 89/267/CEE della Commissione ([15]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(25) La decisione 89/268/CEE della Commissione ([16]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

([1]) GU L 94 del 12.4.1988, pag. 24.
([2]) GU L 94 del 12.4.1988, pag. 25.
([3]) GU L 94 del 12.4.1988, pag. 26.
([4]) GU L 94 del 12.4.1988, pag. 27.
([5]) GU L 94 del 12.4.1988, pag. 28.
([6]) GU L 94 del 12.4.1988, pag. 29.
([7]) GU L 94 del 12.4.1988, pag. 30.
([8]) GU L 94 del 12.4.1988, pag. 31.
([9]) GU L 94 del 12.4.1988, pag. 32.
([10]) GU L 105 del 26.4.1988, pag. 28.
([11]) GU L 66 del 10.3.1989, pag. 37.
([12]) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
([13]) GU L 108 del 19.4.1989, pag. 20.
([14]) GU L 108 del 19.4.1989, pag. 21.
([15]) GU L 108 del 19.4.1989, pag. 22.
([16]) GU L 108 del 19.4.1989, pag. 23.

(26) La decisione 89/269/CEE della Commissione ([1]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(27) La decisione 89/270/CEE della Commissione ([2]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(28) La decisione 89/271/CEE della Commissione ([3]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(29) La decisione 89/272/CEE della Commissione ([4]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(30) La decisione 89/273/CEE della Commissione ([5]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(31) La decisione 89/274/CEE della Commissione ([6]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(32) La decisione 89/275/CEE della Commissione ([7]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(33) La decisione 89/276/CEE della Commissione ([8]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(34) La decisione 91/664/CEE del Consiglio ([9]) è stata abrogata dalla direttiva 96/23/CE. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 91/664/CEE.

(35) Poiché la decisione 92/558/CEE della Commissione ([10]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1996, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(36) La decisione 93/256/CEE della Commissione ([11]) è stata abrogata dalla decisione 2007/657/CE della Commissione ([12]). Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 93/256/CEE.

(37) La decisione 93/257/CEE della Commissione ([13]) è stata abrogata dalla decisione 2007/657/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 93/257/CEE.

(38) La decisione 94/507/CE della Commissione ([14]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(39) Poiché la decisione 95/408/CE del Consiglio ([15]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2005, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

([1]) GU L 108 del 19.4.1989, pag. 24.
([2]) GU L 108 del 19.4.1989, pag. 25.
([3]) GU L 108 del 19.4.1989, pag. 26.
([4]) GU L 108 del 19.4.1989, pag. 27.
([5]) GU L 108 del 19.4.1989, pag. 28.
([6]) GU L 108 del 19.4.1989, pag. 29.
([7]) GU L 108 del 19.4.1989, pag. 30.
([8]) GU L 108 del 19.4.1989, pag. 31.
([9]) GU L 368 del 31.12.1991, pag. 17.
([10]) GU L 358 dell'8.12.1992, pag. 24.
([11]) GU L 118 del 14.5.1993, pag. 64.
([12]) GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.
([13]) GU L 118 del 14.5.1993, pag. 75.
([14]) GU L 203 del 6.8.1994, pag. 25.
([15]) GU L 243 del l'11.10.1995, pag. 17.

(40) La decisione 96/347/CE della Commissione ([1]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(41) La decisione 96/348/CE della Commissione ([2]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(42) La decisione 96/349/CE della Commissione ([3]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(43) La decisione 96/389/CE della Commissione ([4]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(44) La decisione 96/390/CE della Commissione ([5]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(45) La decisione 98/492/CE della Commissione ([6]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(46) La decisione 98/493/CE della Commissione ([7]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(47) La decisione 98/494/CE della Commissione ([8]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(48) La decisione 98/495/CE della Commissione ([9]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(49) La decisione 98/496/CE della Commissione ([10]), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(50) La decisione 2003/100/CE della Commissione ([11]) è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione ([12]). Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2003/100/CE.

(51) Poiché la decisione 2006/478/CE del Consiglio ([13]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2010, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(52) Poiché la decisione 2008/486/CE del Consiglio ([14]), che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2012, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

(53) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(54) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

---

([1]) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 29.
([2]) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 30.
([3]) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 31.
([4]) GU L 155 del 28.6.1996, pag. 60.
([5]) GU L 155 del 28.6.1996, pag. 61.
([6]) GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 7.
([7]) GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 8.
([8]) GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 9.
([9]) GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 10.
([10]) GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 11.
([11]) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.
([12]) GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8.
([13]) GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7.
([14]) GU L 165 del 26.6.2008, pag. 8.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo dei punti 1 (Direttiva 88/299/CEE del Consiglio), 3 (Decisione 89/187/CEE del Consiglio), 5 (Decisione 91/664/CEE del Consiglio), 6 (Decisione 92/558/CEE della Commissione), 8 (Decisione 93/256/CEE della Commissione), 9 (Decisione 93/257/CEE della Commissione), 20 (Decisione 2003/100/CE della Commissione), 22 [Regolamento (CE) n. 836/2004 della Commissione], 33 (Decisione 2006/478/CE del Consiglio), 34 [Regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione], 35 [Regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione], 50 (Decisione 2008/486/CE del Consiglio) e 52 [Regolamento (CE) n. 199/2009 della Commissione] della parte 7.2 è soppresso.

2. Il testo dei punti 1 (Decisione 94/507/CE della Commissione), 2 (Decisione 96/389/CE della Commissione), 3 (Decisione 96/390/CE della Commissione), 5 (Decisione 88/196/CEE della Commissione), 6 (Decisione 88/197/CEE della Commissione), 7 (Decisione 88/198/CEE della Commissione), 8 (Decisione 88/199/CEE della Commissione), 9 (Decisione 88/200/CEE della Commissione), 10 (Decisione 88/201/CEE della Commissione), 11 (Decisione 88/202/CEE della Commissione), 12 (Decisione 88/203/CEE della Commissione), 13 (Decisione 88/204/CEE della Commissione), 14 (Decisione 88/205/CEE della Commissione), 15 (Decisione 88/206/CEE della Commissione), 16 (Decisione 88/240/CEE della Commissione), 17 (Decisione 89/265/CEE della Commissione), 18 (Decisione 89/266/CEE della Commissione), 19 (Decisione 89/267/CEE della Commissione), 20 (Decisione 89/268/CEE della Commissione), 21 (Decisione 89/269/CEE della Commissione), 22 (Decisione 89/270/CEE della Commissione), 23 (Decisione 89/271/CEE della Commissione), 24 (Decisione 89/272/CEE della Commissione), 25 (Decisione 89/273/CEE della Commissione), 26 (Decisione 89/274/CEE della Commissione), 27 (Decisione 89/275/CEE della Commissione), 28 (Decisione 89/276/CEE della Commissione), 29 (Decisione 96/347/CE della Commissione), 30 (Decisione 96/348/CE della Commissione), 31 (Decisione 96/349/CE della Commissione), 33 (Decisione 98/492/CE della Commissione), 34 (Decisione 98/493/CE della Commissione), 35 (Decisione 98/494/CE della Commissione), 36 (Decisione 98/495/CE della Commissione) e 37 (Decisione 98/496/CE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 7 è soppresso.

3. Il testo del punto 18 (Decisione 95/408/CE del Consiglio) della parte 8 è soppresso.

4. Il testo dei punti 1 (Direttiva 91/628/CEE del Consiglio), 3 (Direttiva 88/166/CEE del Consiglio) e 7 [Regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio] della parte 9 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.